



Banco di Sardegna S.p.A.



Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria, 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari – Piazzetta Banco di Sardegna, 1
Capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v.
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 1015.7 – Gruppo Bper n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa
<http://www.bancosardegna.it>

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA

ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e
successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010

**Costituzione di prestiti bancari in garanzia di operazioni di
rifinanziamento della Capogruppo Banca popolare dell'Emilia
Romagna con la Banca Centrale Europea**

Operazione effettuata dalla società controllata Sardaleasing Spa

6 luglio 2012

INDICE

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3
3	ALLEGATO 1 – PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA	6

1 AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata.

L'operazione in oggetto riguarda la costituzione a garanzia di operazioni di rifinanziamento, effettuate dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna presso la Banca Centrale Europea, di prestiti bancari eligibili presenti nell'attivo della Sardaleasing Spa, società controllata dal Banco di Sardegna SpA.

In considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell'operazione, volta ad assicurare anche con tale strumento la liquidità occorrente allo svolgimento dell'ordinaria attività, in particolare creditizia, del Gruppo, non si ravvisano in essa particolari rischi così come illustrato nel prosieguo del presente documento.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

L'operazione consiste nella costituzione organica di prestiti della Sardaleasing Spa a favore di Banca d'Italia e, indirettamente tramite essa, della Banca Centrale Europea a garanzia di finanziamenti da richiedersi alla Banca Centrale Europea stessa da parte della Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Le modalità di realizzazione e gestione dell'operazione sono disciplinate da specifica normativa dell'Autorità di Vigilanza.

L'ammontare dei prestiti della Sardaleasing Spa cosiddetti "eligibili" nonché la quota degli stessi da sottoporre a vincolo di garanzia non è puntualmente determinabile, essendo subordinata al completamento delle analisi valutative del credito secondo i criteri dettati dalla Vigilanza, nonché alle esigenze di liquidità del Gruppo che si potranno manifestare.

Di regola la Banca Centrale Europea tiene aste per le operazioni di rifinanziamento con scadenze settimanali e trimestrali; nei mesi scorsi si sono tenute aste anche con scadenze a 36 mesi con quantitativi illimitati. La durata dell'operazione di collateralizzazione sarà commisurata alla durata dei prestiti contratti con la Banca Centrale Europea e potrà avere carattere "rotativo". Sia la Sardaleasing Spa che la Banca popolare dell'Emilia Romagna potranno recedere dal contratto previo preavviso minimo di 120 giorni.

A fronte dell'operazione verrà riconosciuta una commissione dal soggetto (Banca popolare dell'Emilia Romagna o Sardaleasing Spa) richiedente l'utilizzo dei prestiti a collaterale, a favore del destinatario della richiesta (Sardaleasing Spa o Banca popolare dell'Emilia Romagna). Detta commissione, da definirsi, di volta in volta, in relazione all'ammontare delle consistenze date a garanzia in ciascun trimestre, dovrà essere in linea con le effettive condizioni di mercato delle operazioni in specie vigenti, tempo per tempo, nel trimestre di riferimento. La conformità delle condizioni effettivamente applicate con quelle di mercato vigenti potrà altresì essere verificata, da parte del Comitato Parti Correlate, in sede di informativa trimestrale, anche avvalendosi di eventuali pareri di esperti indipendenti.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

L'operazione sopra descritta si configura come "operazione con parte correlata" in quanto posta in essere tra la Sardaleasing Spa, società controllata dal Banco di Sardegna Spa (91,16%), e la Banca popolare dell'Emilia Romagna, che controlla il Banco di Sardegna S.p.A. in forza di una partecipazione pari al 51%.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

Con l'operazione descritta, la Sardaleasing Spa favorisce il ricorso ad operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea da parte della Capogruppo, consentendo al Gruppo, e quindi anche alla Sardaleasing Spa, di dotarsi di un ulteriore e favorevole strumento di provvista, da utilizzarsi secondo le necessità di mercato ed in base alle specifiche esigenze di liquidità ed a condizioni di favore rispetto a quelle ricavabili dall'accesso diretto al mercato.

L'operazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Sardaleasing Spa il 28 giugno 2012, è stata altresì approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna Spa, il 6 luglio 2012, senza astensioni né avvisi contrari da parte degli amministratori indipendenti

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi.

Le condizioni economiche saranno determinate, di volta in volta, in relazione all'ammontare delle consistenze date a garanzia in ciascun trimestre, in linea con le effettive condizioni di mercato delle operazioni in specie vigenti, tempo per tempo, nel trimestre di riferimento. La conformità delle condizioni effettivamente applicate con quelle di mercato vigenti potrà altresì essere verificata, da parte del Comitato Parti Correlate, in sede di informativa trimestrale, anche avvalendosi di eventuali pareri di esperti indipendenti.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

All'operazione oggetto del presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto il controvalore dell'operazione, seppur non ancora puntualmente definito, potrebbe superare la soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza, pari a € 28,9 mln, prevista per le operazioni poste in essere con la Capogruppo dalla Procedura con Parti Correlate, approvata dalla Banca previo unanime parere favorevole del Comitato Parti Correlate e pubblicata sul sito internet della Società.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in oggetto sono di seguito specificati:

- remunerazione adeguata rispetto alla natura, durata ed importo delle operazioni;
- in base all'attuale situazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna e del Gruppo si ritiene che l'operazione abbia effetti positivi sull'equilibrio finanziario del Gruppo, e quindi della Sardaleasing Spa.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione.

L'operazione oggetto del presente documento informativo non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

L'operazione, deliberata dalla Consiglio di Amministrazione della Sardaleasing Spa il 28 giugno 2012, è stata altresì approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna Spa con il parere favorevole unanime del Comitato

Parti Correlate.

Al Comitato Parti Correlate è stata fornita, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione in specie. Il Comitato è stato altresì coinvolto nella fase d'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il parere del Comitato Parti Correlate è allegato al presente documento informativo.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

La fattispecie descritta non è applicabile.

BANCO DI SARDEGNA SPA

Il Presidente

(Franco Antonio Farina)

3 ALLEGATO 1 - PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010

Sono presenti i componenti del Comitato Parti Correlate: Signori dott. Giovanni Pinna Parpaglia, Presidente, prof. Gabriele Racugno e avv. Paolo Sestu, componenti.

E' altresì presente la dott.ssa Maria Pau, Segretario.

Nella riunione del 6 luglio 2012 il Comitato Parti Correlate del Banco di Sardegna S.p.A.

ESAMINATA

la documentazione concernente la proposta di costituzione - da parte della Sardaleasing Spa, società controllata dal Banco di Sardegna Spa - di prestiti eligibili in garanzia (collateral) di operazioni di rifinanziamento della Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna con la Banca Centrale Europea

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE UNANIME AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE,

rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l'**interesse** della Banca nonché sussistente la **convenienza economica** e la **correttezza sostanziale delle condizioni** dell'operazione.

Ciò in quanto:

- a) le operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea, costituiscono un efficace e favorevole ulteriore strumento di provvista per l'intero Gruppo, e quindi anche per la Sardaleasing Spa, da utilizzare secondo le necessità di mercato ed in base alle specifiche esigenze di liquidità di ciascuna Banca o Società Finanziaria;
- b) la gestione della liquidità delle Banche e delle Società Finanziarie del Gruppo é accentrata presso la Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa;
- c) le condizioni economiche saranno determinate, di volta in volta, in relazione all'ammontare delle consistenze date a garanzia in ciascun trimestre, in linea con le effettive condizioni di mercato vigenti, tempo per tempo, nel trimestre di riferimento. La conformità delle condizioni effettivamente applicate con quelle di mercato vigenti potrà altresì essere verificata, da parte del Comitato Parti Correlate, in sede di informativa trimestrale, anche avvalendosi di eventuali pareri di esperti indipendenti.

Il Presidente

Il Segretario